

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}  
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

```
[#list project.datiAnagrafica as  
anag]${anag}  
[/#list]
```

## **DIRITTO ANNUALE 2021**

Spett.le Impresa,

In data 7 ottobre 2020 le Camere di Commercio di Frosinone e Latina si sono accorpate dando vita alla Camera di Commercio Frosinone Latina subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi delle preesistenti Camere.

Le imprese iscritte/annotare nei rispettivi Registri delle Imprese di Frosinone e di Latina conservano il loro numero di iscrizione/REA.

Si forniscono di seguito le informazioni utili per effettuare il pagamento del diritto annuale 2021, che è dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), come previsto dall'art. 18 della L. 580/93 e s.m.i..

### **Termine di pagamento del diritto annuale**

Il termine per il pagamento del diritto annuale coincide con il termine del versamento del primo acconto delle imposte. Nella maggior parte dei casi è il

**30 giugno 2021\***

E' possibile pagare entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista, a condizione che l'importo da versare sia maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento al terzo decimale) anche in ipotesi di compensazione di crediti o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi legali per ravvedimento breve.

\* se sabato/festivo spostare al primo giorno feriale successivo

### **Quanto pagare:**

Per l'anno 2021, gli importi non hanno subito aumenti rispetto a quelli stabiliti per il 2020, pertanto, le imprese individuali e le società, a parità di fatturato rispetto all'anno precedente, pagheranno complessivamente la stessa somma dell'anno 2020.

Di seguito si forniscono le informazioni utili per le imprese/soggetti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

Si fa presente che il mancato pagamento del diritto camerale blocca l'emissione dei certificati camerali.

IMPRESSE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:	DIRITTO ANNUALE DOVUTO	
	PER LA SEDE LEGALE	PER OGNI UNITA' LOCALE
<b>IMPRESSE TENUTE AL PAGAMENTO DEL DIRITTO IN MISURA FISSA</b>  <b>DITTE INDIVIDUALI</b> Le ditte individuali pagano un importo fisso diverso a seconda della sezione di iscrizione (Speciale e Ordinaria), la presente informativa è inviata alle imprese iscritte nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese. Le imprese individuali iscritte nella sezione speciale riceveranno un'altra informativa.	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 24,00</b>
<b>IMPRESSE TENUTE AL PAGAMENTO DEL DIRITTO IN BASE AL FATTURATO</b>  <b>SOCIETA' ED ALTRI SOGGETTI</b> Le società e i soggetti, diversi dalle imprese individuali, iscritti nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese, sono tenuti al pagamento del tributo determinato sulla base del fatturato realizzato nell'anno precedente. Per l'individuazione dei righe del modello IRAP ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale, nonché per gli arrotondamenti, la Circolare di riferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato, reperibile sul sito web camerale.	<b>Importo da determinare sulla base del fatturato secondo la tabella seguente e le indicazioni in essa presenti</b>  <b>(seguire le istruzioni più avanti indicate)</b>	<b>Importo pari al 20% di quello calcolato per la sede legale fino ad un massimo di euro 120,00 per ogni Unità locale.</b>  <b>(seguire le istruzioni più avanti indicate)</b>

**Tabella per scaglioni ed aliquote da utilizzare per il calcolo del tributo dovuto in base al fatturato dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese**

Le imprese tenute al pagamento del tributo in base al fatturato sono le società elencate nella tabella seguente ovvero le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con l'esclusione delle ditte individuali. Al fatturato complessivo ai fini IRAP, realizzato nel 2020, si applica la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella seguente, che dal 2014 non è cambiata. Il diritto si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni di fatturato complessivo realizzato dall'impresa. Sull'importo così determinato va applicata dapprima la riduzione del 50% e successivamente la maggiorazione del 20%<sup>1</sup>.

Imprese iscritte nella sezione Ordinaria tenute al pagamento in base al fatturato	Da Euro	A Euro	(*) Aliquote %
- Società in nome collettivo	0	100.000	€ 200 (misura fissa)
- Società in accomandita semplice	100.000	250.000	0,015%
- Società di capitali	250.000	500.000	0,013%
- Società cooperative	500.000	1.000.000	0,010%
- Società di mutuo soccorso	1.000.000	10.000.000	0,009%
- Consorzi con attività esterna	10.000.000	35.000.000	0,005%
- Enti economici pubblici e privati	35.000.000	50.000.000	0,003%
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000	50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)
- GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico			
- altre imprese iscritte nella sez ordinaria			

**In casi di eventuali Unità Locali/Sedi secondarie:**

All'importo determinato sulla base del fatturato bisogna aggiungere un diritto per ciascuna Unità Locale o sede secondaria pari al 20% del tributo dovuto per la sede legale fino ad un massimo dell'importo base del primo scaglione di fatturato (ovvero 120,00 euro- importo già ridotto).

Se l'impresa esercita l'attività anche attraverso unità locali o sedi secondarie nella medesima provincia l'importo da versare è dato dalla somma dell'importo della sede e dell'importo dovuto da ogni Unità Locale/sede secondaria.

Se le Unità locali/sedi secondarie sono presenti in altre province, si deve altresì indicare sul modello F24 in un altro rigo, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui è ubicata l'unità locale o la sede secondaria e applicare l'importo della maggiorazione che la singola Camera di Commercio ha deliberato. Le Unità Locali/sedi secondarie e la rispettiva maggiorazione sono indicate nella scheda impresa che viene allegata alla presente nota

**1riduzione del 50% degli importi del 2014, ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della l. n. 114/2014 e maggiorazione del 20% prevista dal D.M. 12 marzo 2020 per il finanziamento di progetti strategici.**



## Informazioni utili:



### ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI!

Il diritto annuale deve essere pagato esclusivamente con modello F24 e non con bollettino di conto corrente postale. Nel caso in cui si dovessero ricevere comunicazioni dubbie si potrà accertare la veridicità e la provenienza delle stesse contattando direttamente l'Ufficio Diritto Annuo. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito camerale. Per saperne di più l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha predisposto un utile vademecum reperibile anche sul sito [www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide](http://www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide).



### CONTATTI

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito <https://www.frlt.camcom.it/> e/o sui siti web <http://www.fr.camcom.gov.it/> e <http://cameradicommerciolatina.it/> oppure rivolgersi direttamente all'Ufficio Diritto Annuo (☎ 07736721 e digitare il n.ro Ufficio "2"; 0773672267/300/260 07752751, 0775.275254, email : [dirittoannuo@frlt.camcom.it](mailto:dirittoannuo@frlt.camcom.it) (se si usa una email ordinaria); PEC: [dirittoannuo@lt.legalmail.camcom.it](mailto:dirittoannuo@lt.legalmail.camcom.it) (se si usa una PEC)).



### PEC

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare il sito [www.registroimprese.it/pratiche-semplificati](http://www.registroimprese.it/pratiche-semplificati)). La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.



### CALCOLO ON LINE DEL DIRITTO ANNUALE E DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Anche per l'anno 2021 collegandosi al sito [dirittoannuale.camcom.it](http://dirittoannuale.camcom.it) si può procedere a calcolare agevolmente l'esatto importo da versare, con la disponibilità della soluzione di pagamento online offerta dalla piattaforma pagoPA, realizzata dall'Agenzia per l'Italia digitale.



### PER L'AMBIENTE

Se non occorre, si eviti di stampare la presente informativa per limitare il consumo di carta.

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI												
codice ente/ codice comune	trib. riv. stati	Ass.	Saldo	numero mensili	codice tributo	rateazione/ mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
L T*					3850		2021	IMPORTO				
								SALDO (G-H)				
debitazione								TOTALE	G	IMPORTO	H	IMPORTO

**\*Relativamente alla competenza territoriale della nuova Camera di Commercio I.A.A. Frosinone Latina il codice Ente locale è quello della sede legale, ovvero "LT"; in ogni caso le imprese localizzate nel territorio della provincia di Frosinone possono ancora utilizzare il codice ente locale "FR".**

### SCADENZE IN SINTESI (se sabato o festivo spostare al giorno feriale successivo):



30 giugno 2021**	Ultimo giorno per pagare il diritto annuale 2021 senza maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
30 giugno 2021*:	Ultimo giorno per sanare eventuali irregolarità riferite all'anno 2020 con ravvedimento operoso al 6% per coloro che non erano soggetti agli I.S.A. oppure entro un anno dalla scadenza per il pagamento del 1° acconto delle imposte, se diversa dal 30 giugno 2020.
30 luglio 2021 (Entro 30gg dalla scadenza prevista per il pagamento del 1° acconto delle imposte)**:	Ultimo giorno per pagare il diritto annuale 2021 applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Eventuali proroghe verranno rese note sul sito <a href="https://www.frlt.camcom.it/">https://www.frlt.camcom.it/</a> e/o sui siti web <a href="http://www.fr.camcom.gov.it/">http://www.fr.camcom.gov.it/</a> e <a href="http://cameradicommerciolatina.it/">http://cameradicommerciolatina.it/</a>

Distinti saluti

\*\* Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001 – 1° acconto per il pagamento delle imposte. Se cade di sabato o festivi il termine slitta al primo giorno feriale successivo

\* Ovvero entro un anno dalla violazione ai sensi del DM n. 54/2005

\*\*\* Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 – 1° acconto per il pagamento delle imposte con maggiorazione dello 0,40%. Se cade di sabato o festivi il termine slitta al primo giorno feriale successivo